



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 30/03/2017**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **14.30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria**, ed in **1°** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI	SI
CARDONE FRANCESCO COSIMO	SI
BENEVENTO ALFONSO	SI
FILIPPELLI DAMIANO	SI
VIOLA CINZIA	SI
RENZO MARIA	NO
SCALISE CONCETTA	SI
GALLO MARIO	SI
PUGLIESI ANNA	SI
FORCINITI CONCETTA	SI
MARINO FRANCESCO	NO

Consiglieri Presenti N. **9**

Consiglieri Assenti N. **2**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA GRECO**

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce il presente punto all'ordine del giorno e spiega che per l'anno 2017 vi è l'invarianza delle aliquote sia dell'IMU che della TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...*omissis* le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolata in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»*;

Visto, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Ritenuto, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2017;

Richiamati il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 06/09/2014 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Mille proroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

✓ Con voti sette favorevoli e due contrari (Cons. Pugliesi e Forciniti) resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

art. 19 regol. lett.:	TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
a)	abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	ESENTE
b)	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008)	ESENTE	ESENTE
c)	casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	ESENTE
d)	gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	ESENTE	ZERO
e)	fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	ESENTE	ZERO
f)	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,5 per mille

g)	gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti	ESENTE	ZERO
h)	i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9	ESENTE	ZERO
i)	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni	ESENTE	ZERO
j)	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze	ESENTE	ZERO
k)	i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810	ESENTE	ZERO
l)	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	ESENTE	ZERO
n)	gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	ESENTE	ZERO
o)	terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	ESENTE	ZERO
art. 18 c. 3	Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	ESENTE
art. 18 c. 4	abitazione principale e assimilate (anziani in casa di riposo purché non locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per ciascuna categoria	ESENTE	ESENTE
art. 11 c. 2	abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	7,6 per mille	2,5 per mille
art. 11 c. 2	altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	7,6 per mille	2,5 per mille
art. 14 c. 6	aree fabbricabili	7,6 per mille	2,5 per mille

di stimare in €. 138.589,27 il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

di stimare in €. 49.961,68 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

di stabilire i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella sotto riportata tabella:

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 70.000,00
VIABILITÀ	€ 11.350,00
POLIZIA LOCALE	€ 82.500,00
SERVIZI CIMITERIALI	€ 27.622,28
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 29.500,20
TOTALE	€ 220.972,48

Di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: I rata 16 giugno 2017 e II rata 16 dicembre 2017;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal regolamento IUC;
- il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: I rata 16 giugno 2017 e II rata 16 dicembre 2017;

Di dare, altresì, atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 20 marzo 2017

*Il Responsabile dell'Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro*

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 20 marzo 2017

*Il Responsabile dell'Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO

f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Francesco Cosimo Cardone

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 10 aprile 2017 per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Barbara Greco

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Barbara Greco